UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA

DECRETO DEL RETTORE
Anno Accademico 2020/2021
N. 421 del giorno 31/08/2021

MISURE DI PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL COVID-19 PRESSO L'UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA E DI SICUREZZA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E CURRICULARI DA SVOLGERSI PRIORITARIAMENTE IN PRESENZA.

IL RETTORE

Visto l'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021, recante disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università;

Visto l'articolo 9-*ter*, del Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, recante norme in materia di ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Visto l'articolo 13 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, nonché la Circolare del Ministero dell'Interno n. 15350 del 10 agosto 2021, recanti disposizioni in materia di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC;

Visto l'articolo 9, comma 8, del Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, nonché l'Ordinanza del Ministero della Salute del 29 luglio 2021 e la successiva Circolare n. 34414 del 30 luglio 2021, con cui è stata disciplinata l'equipollenza delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dalle autorità sanitarie di Stati Terzi;

Visti gli articoli 9-*bis*, comma 3 e 9-*ter*, comma 3, del Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, nonché la Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021, recanti disposizioni in materia di certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Sars-Cov-2 e delle relative modalità di comprova e verifica delle stesse;

Vista la Circolare del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 11592 del 31 agosto 2021, con cui sono state date indicazioni attuative delle disposizioni introdotte dal Decreto Legge n. 111/2021, in vista dell'avvio dell'A.A. 2021/2022 e in base all'attuale quadro epidemiologico e all'andamento della campagna vaccinale anti-COVID-19;

Considerato l'interesse ad assicurare che le attività svolte in presenza avvengano in condizioni di massima sicurezza per l'intera comunità universitaria;

Considerata l'esigenza di garantire lo svolgimento delle attività didattiche, di ricerca e curriculari prioritariamente in presenza;

Esaminato ogni opportuno elemento;

DECRETA

Art. 1
(Definizione Certificazioni Verdi COVID-19)

Ai fini del presente Decreto Rettorale, nel rispetto della definizione fornita dal Legislatore all'art. 9, comma 1, lettera a), del D.L. n. 52/2021, per "Certificazioni verdi COVID-19" devono essere

intese esclusivamente: "*le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2*".

2. Per la validità temporale delle Certificazioni verdi COVID-19 di cui alla definizione che precede si rimanda al predetto articolo 9 del Decreto Legge n. 52/2021.

Art. 2
(Impiego delle Certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario. Soggetti destinatari dell'obbligo del c.d. *Green Pass*)

1. Al fine di tutelare la salute pubblica e garantire idonee condizioni di sicurezza nello svolgimento di attività didattiche e curriculari all'interno dei locali universitari e nei locali anche esterni all'Ateneo in cui si tengono attività formative, di ricerca o affini, concorsi o procedure selettive, dal 1° settembre 2021 e sino al 31 dicembre 2021, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, per poter accedere ai locali dell'Università, devono essere in possesso e sono tenuti ad esibire la Certificazione verde COVID-19.
2. Per "Personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario" o "Personale universitario" ai fini del presente Decreto Rettorale devono intendersi: il personale docente e tecnico amministrativo dipendente dell'Ateneo; i docenti a contratto; i dottorandi; gli specializzandi; gli assegnisti di ricerca; i borsisti; i contrattisti; i cc.dd. *visiting professor*; qualunque altro soggetto che, a vario titolo, sia coinvolto nelle attività didattiche (tutor, assistenti alla didattica, partecipanti a gruppi e progetti di ricerca, laboratori, etc).
3. Per "Studenti universitari" o "Studenti" ai fini di cui al presente Decreto Rettorale devono intendersi: gli studenti – anche stranieri – dei corsi universitari, gli studenti – anche stranieri – dei corsi *post lauream*, dei seminari e delle scuole di specializzazione, i candidati a concorsi o a procedure selettive di qualsiasi genere indette e gestite dall'Università Campus Bio-Medico di Roma.

Art. 3
(Attività per le quali sussiste l'obbligo di ostensione del c.d. *Green Pass*)

1. L'obbligo di possesso della Certificazione verde COVID-19 (c.d. *Green Pass*) deve ritenersi riferito a tutte le attività didattiche e curriculari che si svolgano in presenza, quali, ad esempio: lezioni, esami, laboratori, tirocini, sedute di laurea, attività di tutoraggio, ricevimento da parte del Personale; nonché per le attività connesse, l'accesso a biblioteche, aule studio, convegni, congressi, eventi curriculari ed extra-curriculari.
2. L'obbligo di cui al comma che precede si estende anche in relazione all'accesso e allo svolgimento di attività in qualunque spazio adibito a sede universitaria, ad esempio: mense universitarie e alloggi universitari.
3. Il medesimo obbligo trova applicazione anche per l'accesso ai concorsi pubblici o a prove selettive indette o gestite dall'Università, ai sensi dell'articolo 9-*bis* del Decreto Legge n. 52/2021.

Art. 4
(Studenti stranieri e Certificazioni verdi COVID-19 rilasciate da Stati membri dell'Unione europea)

1. L'obbligo del possesso della Certificazione verde COVID-19 (c.d. *Green Pass*) sarà ritenuto assolto, all'esito positivo della necessaria procedura di verifica, da parte di Studenti stranieri in possesso di Certificazioni rilasciate dalle autorità sanitarie di uno Stato membro dell'Unione europea, in conformità con quanto previsto dall'articolo 9, comma 8, del Decreto Legge n. 52/2021.

Art. 5
(Studenti provenienti dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano)

1. In conformità all'articolo 2 dell'ordinanza del 29 luglio 2021 adottata dal Ministero della Salute, le Certificazioni rilasciate dalle competenti autorità della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, a seguito di una vaccinazione anti-SARS-COV-2 validata dall'Agenzia europea per i medicinali e/o di avvenuta guarigione, sono considerate equivalenti a quelle italiane.
2. Le Certificazioni di cui al predetto comma possono essere esibite in formato digitale o cartaceo.

Art. 6
(Studenti stranieri e Certificazioni verdi COVID-19 rilasciate da Stati Terzi extra-UE)

1. In conformità all'articolo 7 dell'ordinanza del 29 luglio 2021 adottata dal Ministero della Salute, all'esito positivo della necessaria procedura di verifica, saranno ritenute equipollenti a quelle di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c), del Decreto Legge n. 52/2021, le Certificazioni rilasciate dalle autorità sanitarie del Canada, Giappone, Israele, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo) e Stati Uniti d'America.
2. L'assolvimento dell'obbligo del possesso della Certificazione verde COVID-19 (c.d. *Green Pass*) da parte di Studenti stranieri, la cui Certificazione è stata rilasciata dalle autorità sanitarie degli Stati extra-UE elencati al comma precedente, sarà ritenuto soddisfatto, in virtù di quanto disposto dal Ministero della Salute con la Circolare n. 34414 del 30 luglio 2021, in presenza del rispetto di specifici requisiti.
3. La Certificazione verde COVID-19 (c.d. *Green Pass*) dovrà riportare:
   - i dati identificativi del titolare (nome, cognome e data di nascita);
   - i dati relativi al vaccino (denominazione e lotto);
   - la/e data/e di somministrazione del vaccino;
   - i dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato e/o Autorità sanitaria).
4. Inoltre, la Certificazione verde COVID-19, per essere ritenuta equipollente, dovrà essere redatta, alternativamente, in italiano, inglese, francese, spagnolo, ovvero, nel caso in cui non fosse rilasciata in una delle precedenti lingue, dovrà essere accompagnata da una traduzione giurata.
5. Per i fini di cui al presente Decreto Rettorale, in ogni caso, si precisa che i vaccini ad oggi accettati in Italia e autorizzati dall'EMA sono: Cominarty (Pfizer-BioNtech); Spikevax (Moderna); Vaxzevria (AstraZeneca); Janssen (Johnson & Johnson).
6. Le Certificazioni di cui al presente articolo possono essere esibite in formato digitale o cartaceo.

Art. 7
(Conseguenze connesse all'eventuale mancanza del c.d. *Green Pass*)

1. Il mancato possesso della Certificazione verde COVID-19 (c.d. *Green Pass*) ovvero il rifiuto di esibizione da parte del Personale universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal

quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

2. Il mancato possesso della Certificazione verde COVID-19 (c.d. *Green Pass*) ovvero il rifiuto di esibizione da parte di tutti gli altri soggetti destinatari dell'obbligo di possesso del c.d. *Green Pass* – secondo la definizione di cui all'articolo 1 del presente Decreto Rettorale – non consentirà l'accesso e/o la permanenza nei locali universitari.
3. Il potere sanzionatorio di cui sopra deve ritenersi limitato alle attività che devono svolgersi in presenza, di cui fanno parte, oltre all'attività didattica c.d. frontale, a titolo esemplificativo: lo svolgimento degli esami in presenza; il ricevimento Studenti; la partecipazione alle sedute di laurea; la partecipazione a convegni nei locali universitari; qualsiasi altra attività che debba svolgersi in presenza.
4. Parimenti, l'esigenza dei controlli è limitata alla durata del rapporto in essere con l'Ateneo e ai periodi di permanenza in presenza presso i locali universitari.

Art. 8
(Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19. Requisiti di validità)

1. Le disposizioni che precedono non si applicano nei confronti dei soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una Certificazione verde COVID-19 (c.d. *Green Pass*), secondo i criteri stabiliti con la Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021.
2. La Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 sarà ritenuta idonea alla verifica del rispetto dei seguenti requisiti:
   - sia stata rilasciata direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna vaccinale anti-SARS-CoV-2 nazionale;
   - contenga i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
   - contenga l'espressa dicitura "*soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105*";
   - preveda la data di fine di validità della Certificazione, utilizzando la seguente dicitura: "*certificazione valida fino al* _____";
   - dati relativi al Servizio vaccinale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
   - timbro e firma del medico certificatore (anche in formato digitale);
   - numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

Art. 9
(Ulteriori misure di sicurezza per lo svolgimento delle attività didattiche e curriculari in presenza)

1. L'obbligo del possesso e di esibizione della Certificazione COVID-19 (c.d. *Green Pass*), fatta eccezione per i soggetti di cui all'articolo precedente che siano comunque in possesso di valida Certificazione di esenzione, deve coniugarsi con le altre misure di contenimento del contagio espressamente previste dall'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge n. 111/2021.
2. Ai fini del presente Decreto Rettorale, si adottano le seguenti misure di sicurezza:

- è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive; tale obbligo, come risulta agevolmente da una lettura sistematica delle vigenti disposizioni concernenti altri ambiti, nonché sulla base delle finalità del Decreto Legge n. 111/2021 – che sono quelle di consentire lo svolgimento prioritariamente in presenza delle attività didattiche e curriculari – va inteso, dunque, come riferito alle attività in presenza svolte in spazi chiusi;
- è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- è fatto divieto di accedere o permanere nei locali universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Art. 10
(Procedura di verifica. Trattamento dei dati personali)

1. Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività elencate all'articolo precedente e prevenire l'infezione da SARS-CoV-2, si riportano di seguito le modalità operative per l'effettuazione dei controlli delle Certificazioni verdi COVID-19 (c.d. *Green Pass*), in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 13 del DPCM n. 143 del 17 giugno 2021.
2. Al fine di accedere e svolgere attività nei locali universitari, è richiesto a tutti i soggetti indicati all'articolo 2, commi 2 e 3, del presente Decreto Rettorale, di esibire, negli appositi punti di controllo predisposti, il QR Code apposto sulla Certificazione verde COVID-19 e di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, che non potrà essere superiore a 37,5°.
3. La lettura del codice a barre bidimensionale (c.d. QR Code), consentirà di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità della Certificazione e di conoscere le generalità del soggetto intestatario, senza rendere conoscibili le informazioni che ne hanno determinato il rilascio.
4. Il processo di verifica della Certificazione verde COVID-19 avverrà esclusivamente attraverso l'utilizzo dell'applicazione mobile (c.d. "App") di verifica nazionale VerificaC19, scaricata su dispositivo mobile o altra apparecchiatura rilasciata dal Titolare del trattamento dei dati personali, e volta a verificare l'autenticità e la validità delle Certificazioni stesse.
5. L'intestatario della Certificazione verde COVID-19 (c.d. *Green Pass*), al momento della verifica, a richiesta dei soggetti incaricati di effettuare il controllo, dovrà dimostrare la propria identità personale mediante l'esibizione di un valido documento di identità.
6. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università Campus Bio-Medico di Roma, con sede legale a Roma, in Via Álvaro del Portillo n. 21, come da informative integrative dell'informativa rivolta agli Studenti, al Personale docente e ai collaboratori ai sensi degli articoli 13 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), allegate al presente Decreto Rettorale.
7. L'attività di controllo, in ogni caso, non comporterà la raccolta e/o la conservazione – in qualsiasi forma – dei dati del soggetto intestatario della Certificazione verde COVID-19 e garantirà la riservatezza della persona soggetta a verifica nei confronti di terzi.
8. L'accesso e/o la permanenza nei locali dell'Ateneo e in qualsiasi altro spazio adibito a sede universitaria sarà consentito esclusivamente a coloro che risulteranno in regola con le disposizioni che precedono.
9. L'attività di verifica potrà, sempre con le modalità testé descritte, essere svolta anche mediante controlli a campione per gli Studenti.

Art. 11
(Concorsi e procedure selettive in locali esterni all'Università)

1. Il suesposto decreto trova applicazione anche nel caso di concorsi e procedure selettive indette o gestite dall'Università Campus Bio-Medico di Roma in locali esterni all'Ateneo, fermo restando le responsabilità degli enti terzi titolari o gestori dei predetti locali e quanto con loro pattuito.

Art. 12
(Soggetto incaricato di effettuare le verifiche)

1. All'attività di verifica di cui all'articolo 10 è deputata la società Stuppia Investigazioni S.r.l.
2. I soggetti verificatori effettueranno i controlli di cui all'articolo 10, in conformità con le disposizioni in esso contenute, fermo restando l'eventuale potere sanzionatorio dell'Università.

Roma, 31 agosto 2021

Il Direttore Generale
(Dott. Andrea Rossi)

Il Rettore
(Prof. Raffaele Calabrò)

Informativa integrativa dell'informativa rivolta agli studenti
ai sensi degli articoli 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR")

Gentile Signora, Egregio Signore,

l'Università Campus Bio-Medico di Roma, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento, Le fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali per il controllo della Certificazione verde Covid-19 - o della certificazione di esenzione vaccinale - in suo possesso, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 9-*bis* e 9-*ter* del D.L. n. 52/2021, introdotti rispettivamente dall'art. 3, co. 1 del D.L. 105/2021 e dall'art. 1, co. 6 del D.L. 111/2021e dal DPCM 17 giugno 2021.

La presente informativa deve intendersi integrativa dell'informativa generale per gli studenti dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, disponibile nella piattaforma di iscrizione al corso e/o al bando, alla quale si rinvia per la consultazione di tutte le informazioni ai sensi dell'art. 13 del GDPR di seguito non espressamente riportate

1. Titolare del trattamento dei dati

Il titolare del trattamento dei tuoi dati personali è l'Università Campus Bio-Medico di Roma (di seguito l'"**UCBM**" o "**Titolare**"), con sede legale a Roma, in Via Álvaro del Portillo n. 21.

Il responsabile della protezione dei dati (di seguito il "**Data Protection Officer**" o "**DPO**") è contattabile ai seguenti indirizzi:

- e-mail, all'indirizzo: **dpo@unicampus.it**;
- posta ordinaria, all'indirizzo dell'Università Campus Bio-Medico, con sede in Roma (RM) alla via Alvaro del Portillo, n. 21, CAP 00128, c.a. del Data Protection Officer.

2. Categorie e tipi di dati personali oggetto del trattamento

I Suoi dati personali oggetto di trattamento appartengono alla categoria dei dati comuni (in particolare, dati anagrafici e identificativi quali nome, cognome, data di nascita, indirizzo, sesso ecc.) e dati particolari (in particolare, dati attinenti alla salute quali l'informazione relativa al possesso della certificazione verde Covid-19 o della certificazione di esenzione vaccinale).

3. Finalità del trattamento e basi giuridiche

I Suoi dati personali saranno trattati per la seguente finalità:

a) Eseguire il controllo del possesso della Certificazione verde Covid-19 (o dell'eventuale certificazione di esenzione) da parte degli iscritti ai corsi di laurea e *postlauream* nonché i candidati alle procedure selettive dell'Università Campus Bio-Medico di Roma obbligati alla relativa esibizione, come pure la verifica della validità della certificazione e dell'identità dell'intestatario, ai sensi della normativa in vigore.

La base giuridica del trattamento per la finalità a) coincide con gli artt. 6 par.1, lett. c), 9, par. 2, lett. g) e, in particolare, lett. i) del GDPR nonché con gli artt. 2-*sexies* e 2-ter del D. Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy"), in virtù dell'implementazione degli obblighi di controllo delle Certificazioni verdi Covid-19 (o del certificato di esenzione vaccinale) da parte degli studenti universitari, di verifica della validità delle certificazioni e dell'identità dell'intestatario della certificazione, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 9-bis e 9-ter del D.L. n. 52/2021, introdotti rispettivamente dall'art. 3, co. 1 del D.L. 105/2021 e dall'art. 1, co. 6 del D.L. 111/2021, e del DPCM 17 giugno 2021 e di tutte le vigenti previsioni normative nazionali applicabili in materia per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza delle attività sociali ed economiche.

Il conferimento dei Suoi dati personali per tale finalità costituisce un obbligo legale e, in difetto, potrebbe esserLe impedito accedere ai locali universitari.

4. Modalità di trattamento dei dati personali

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, con modalità tali da garantire la minimizzazione,

UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO

la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, oltre al rispetto degli specifici obblighi sanciti dalla legge. In particolare, la verifica delle certificazioni verdi Covid-19 comporterà la sola consultazione da parte del personale preposto alla verifica, dei dati personali in esse presenti e ricavabili altresì nel documento di identità del soggetto intestatario. Il trattamento dei dati personali avverrà mediante la lettura del codice a barre bidimensionale attraverso l'utilizzo esclusivamente dell'applicazione mobile di verifica nazionale VerificaC19, la quale consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere conoscibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione e senza determinare la registrazione e la raccolta dei alcun dato personale dell'intestatario.

5. Destinatari dei dati personali

I Suoi dati personali, per la finalità di cui sopra, saranno trattati esclusivamente da parte dei soggetti delegati dal Titolare e preposti alle attività di controllo delle certificazioni verdi Covid-19, debitamente istruiti e specificamente autorizzati dal Titolare al trattamento dei dati personali, anche relativi alla salute, in conformità agli artt. 29 GDPR e 2-*quaterdecies* del D. Lgs. 196/2003 ("Codice privacy").

6. Periodo di conservazione dei dati personali

I dati trattati nell'ambito delle attività di verifica e controllo delle Certificazioni verdi Covid-19 non saranno oggetto di raccolta e registrazione né conservati da parte del Titolare.

UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA

Informativa integrativa dell'informativa rivolta agli studenti
ai sensi degli articoli 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR")

Gentile Signora, Egregio Signore,

l'Università Campus Bio-Medico di Roma, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento, Le fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali per il controllo della Certificazione verde Covid-19 - o della certificazione di esenzione vaccinale - in suo possesso, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 9-*bis* e 9-*ter* del D.L. n. 52/2021, introdotti rispettivamente dall'art. 3, co. 1 del D.L. 105/2021 e dall'art. 1, co. 6 del D.L. 111/2021e dal DPCM 17 giugno 2021.

La presente informativa deve intendersi integrativa dell'informativa generale per gli studenti dell'Università Campus Bio Medico di Roma, disponibile sul sito dell'Ateneo (www.unicampus.it) alla quale si rinvia per la consultazione di tutte le informazioni ai sensi dell'art. 13 del GDPR di seguito non espressamente riportate.

1. Titolare del trattamento dei dati

Il titolare del trattamento dei tuoi dati personali è l'Università Campus Bio-Medico di Roma (di seguito l'"**UCBM**" o "**Titolare**"), con sede legale a Roma, in Via Álvaro del Portillo n. 21.

Il responsabile della protezione dei dati (di seguito il "**Data Protection Officer**" o "**DPO**") è contattabile ai seguenti indirizzi:

- e-mail, all'indirizzo: **dpo@unicampus.it**;
- posta ordinaria, all'indirizzo dell'Università Campus Bio-Medico, con sede in Roma (RM) alla via Alvaro del Portillo, n. 21, CAP 00128, c.a. del Data Protection Officer.

2. Categorie e tipi di dati personali oggetto del trattamento

I Suoi dati personali oggetto di trattamento appartengono alla categoria dei dati comuni (in particolare, dati anagrafici e identificativi quali nome, cognome, data di nascita, indirizzo, sesso ecc.) e dati particolari (in particolare, dati attinenti alla salute quali l'informazione relativa al possesso della certificazione verde Covid-19 o della certificazione di esenzione vaccinale).

3. Finalità del trattamento e basi giuridiche

I Suoi dati personali saranno trattati per la seguente finalità:

a) Eseguire il controllo del possesso della Certificazione verde Covid-19 (o dell'eventuale certificazione di esenzione) da parte degli studenti universitari (intendendosi fra essi anche i candidati a bandi di concorso e/o prove di ingresso ai corsi di laurea) dell'Università Campus Bio Medico di Roma obbligati alla relativa esibizione, nonché la verifica della validità della certificazione e dell'identità dell'intestatario, ai sensi della normativa in vigore.

La base giuridica del trattamento per la finalità a) coincide con gli artt. 6 par.1, lett. c), 9, par. 2, lett. g) e, in particolare, lett. i) del GDPR nonché con gli artt. 2-*sexies* e 2-ter del D. Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy"), in virtù dell'implementazione degli obblighi di controllo delle Certificazioni verdi Covid-19 (o del certificato di esenzione vaccinale) da parte degli studenti universitari, di verifica della validità delle certificazioni e dell'identità dell'intestatario della certificazione, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 9-bis e 9-ter del D.L. n. 52/2021, introdotti rispettivamente dall'art. 3, co. 1 del D.L. 105/2021 e dall'art. 1, co. 6 del D.L. 111/2021, e del DPCM 17 giugno 2021 e di tutte le vigenti previsioni normative nazionali applicabili in materia per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza delle attività sociali ed economiche.

Il conferimento dei Suoi dati personali per tale finalità costituisce un obbligo legale e, in difetto, potrebbe esserLe impedito accedere ai locali universitari.

4. Modalità di trattamento dei dati personali

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, con modalità tali da garantire la minimizzazione,

DI ROMA

la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, oltre al rispetto degli specifici obblighi sanciti dalla legge. In particolare, la verifica delle certificazioni verdi Covid-19 comporterà la sola consultazione da parte del personale preposto alla verifica, dei dati personali in esse presenti e ricavabili altresì nel documento di identità del soggetto intestatario. Il trattamento dei dati personali avverrà mediante la lettura del codice a barre bidimensionale attraverso l'utilizzo esclusivamente dell'applicazione mobile di verifica nazionale VerificaC19, la quale consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere conoscibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione e senza determinare la registrazione e la raccolta dei alcun dato personale dell'intestatario.

5. Destinatari dei dati personali

I Suoi dati personali, per la finalità di cui sopra, saranno trattati esclusivamente da parte dei soggetti delegati dal Titolare e preposti alle attività di controllo delle certificazioni verdi Covid-19, debitamente istruiti e specificamente autorizzati dal Titolare al trattamento dei dati personali, anche relativi alla salute, in conformità agli artt. 29 GDPR e 2-*quaterdecies* del D. Lgs. 196/2003 ("Codice privacy").

6. Periodo di conservazione dei dati personali

I dati trattati nell'ambito delle attività di verifica e controllo delle Certificazioni verdi Covid-19 non saranno oggetto di raccolta e registrazione né conservati da parte del Titolare.

UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO ROMA

Contratto per l'affidamento del servizio di vigilanza diurna e notturna e Servizi di facchinaggio , presso gli edifici dell'Università PRABB e Trapezio

Tra

Università Campus Bio-Medico di Roma, mediante il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico (denominato "Policlinico"), con sede legale in Roma, Via Alvaro del Portillo, 21, Partita IVA n. 04802051005, in persona del dott. Andrea Rossi, e per la carica domiciliato ove sopra, che agisce nella qualità di Direttore Generale dell'Università, in prosieguo anche denominata individuata come la "Committenza".

E

Stuppia Investigazioni Srl, con sede legale in Roma, Via Nomentana, 761, Partita IVA n. 13223871008, in persona del Dott. Vincenzo Stuppia, e per la carica domiciliato ove sopra, che agisce nella qualità di Legale Rappresentante, in prosieguo anche denominata individuata come la "Società".

PREMESSO

- che a seguito di indagine di mercato la Società è risultata aggiudicatario dei servizi oggetto del contratto
- che la Committenza intende affidare alla Società l'appalto servizio di vigilanza diurna e notturna e Servizi di facchinaggio, presso tutti gli edifici dell'Università attuali o di prossima costituzione, in particolare PRABB e Trapezio;
- che il presente Contratto, insieme agli allegati, costituisce l'intero accordo tra le Parti e sostituisce qualsiasi altro accordo precedentemente esistente tra le stesse riguardante tali contenuti. Eventuali modifiche o aggiunte al presente Contratto, incluso qualsiasi Allegato, hanno efficacia solo se concordati per iscritto e sottoscritte da entrambe le Parti;
- che la Committenza Università Campus Bio-Medico di Roma è dotata di Policlinico, struttura ospedaliera a gestione diretta.

Tutto ciò posto e premesso, fra le Parti, come sopra generalizzate e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue.

Valore giuridico delle premesse, degli allegati e dei documenti richiamati

Le premesse, gli allegati e tutti i documenti e/o gli atti richiamati nel presente "**Contratto**", ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed hanno ad ogni effetto valore di patto.

Art.1 – Oggetto

La Committenza affida a Stuppia Investigazioni Srl che accetta l'appalto servizio di vigilanza diurna e notturna e Servizio di facchinaggio, presso tutti gli edifici dell'Università attuali o di prossima costituzione, in particolare PRABB e Trapezio;

Il servizio sarà effettuato principalmente presso gli edifici dell'Università PRABB e Trapezio ubicati in Via Alvaro del Portillo, 21 – 00128 – Roma e comunque presso gli edifici della Committenza, dalla stessa indicati.

Il Servizio è affidato e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità riportati nella Rdo, nell'Offerta Economica, nel Contratto e nei relativi allegati, che formano parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso.

Il personale di Stuppia Investigazioni Srl agirà sotto la direzione ed il controllo del Sig. Fabrizio Bresciani che avrà come referente per la Committenza, nell'ambito delle rispettive competenze, i vari Responsabili di Servizio indicati dalla Committenza.

Art. 2 – Condizioni e obblighi

Per le prestazioni contrattuali dovute, la Società ha piena autonomia nella selezione del personale addetto e garantisce che tale personale è in numero idoneo e di provata e adeguata capacità in relazione alla realizzazione dell'oggetto del Contratto.

In nessun caso la Committenza fornirà indicazioni o direttive direttamente ai lavoratori della Società.

La Società s'impegna a fornire alla Committenza entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto il nominativo del proprio referente, con il quale la Committenza si relazionerà ai fini del coordinamento delle attività.

In nessun caso, la Committenza fornirà indicazioni o direttive direttamente ai lavoratori della Società.

La Società si riserva il diritto di sostituire il personale incaricato dell'esecuzione delle attività contrattuali, garantendo, in ogni caso, il rispetto delle obbligazioni assunte in forza del Contratto.

Le eventuali variazioni del personale della Società, dovranno sempre essere preventivamente comunicate al referente della Committenza appositamente indicato dalla stessa, affinché possa procedere alle relative autorizzazioni all'ingresso.

La Società si impegna a comunicare tempestivamente alla Committenza ogni infortunio che occorresse al proprio personale e ogni ispezione cui dovesse essere sottoposto da parte degli enti di controllo preposti allo scopo.

La Società con il presente Contratto si impegna ad osservare, con riferimento al proprio personale, tutti gli obblighi di legge esistenti in materia retributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale e di assicurazioni sociali (ivi compresa quella contro gli infortuni) di cui è tenuto a produrre, nella vigenza del presente Contratto, la documentazione alla Committenza.

Il personale in carico alla Società dovrà essere regolarmente assunto/avere un regolare contratto di lavoro registrato alle dipendenze della Società, il quale provvederà, tenendo manlevata e indenne la Committenza da qualsiasi obbligo e responsabilità in tal senso, alla corresponsione della retribuzione prevista dagli accordi collettivi applicabili – nazionali, locali e collettivi decentrati di livello aziendale - al versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, alla regolare tenuta/conservazione della documentazione in materia sanitaria ed alla scrupolosa osservanza di tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra la Committenza ed il personale della Società, la quale utilizza personale esclusivamente alle proprie dipendenze.

La Società si obbliga perciò a sollevare la Committenza da ogni e qualsiasi vertenza possa insorgere, sia direttamente con il proprio personale dipendente, sia con gli Enti previdenziali, per questioni inerenti il rapporto con detto personale, sia, ancora, con soggetti terzi, per questioni dipendenti dall'incarico affidato, subentrando comunque in ogni onere e gravame. Quanto sopra sia in forma diretta, sia nei rapporti con gli Enti pubblici preposti all'applicazione delle norme di legge citate, sia nei rapporti di lavoro con le organizzazioni sindacali dei prestatori d'opera e dei datori di lavoro.

La Società si assume per intero la gestione del proprio personale, secondo le più volte citate normative, rinunciando a richiedere l'intervento della Committenza.

La Società si assume la piena responsabilità tecnica, civile e penale per l'operato del proprio personale, anche nel caso di furto ed asportazione di materiale in genere.

La Società deve garantire una particolare attenzione alla selezione del personale con cui svolge il servizio nella Committenza: è necessario che siano persone di fiducia, educate e professionali, senza carichi pendenti e/o procedimenti penali in corso, e in caso siano cittadini extra comunitari muniti di regolare permesso di soggiorno.

La Società è responsabile del rispetto del C.C.N.L. di riferimento, di leggi, regolamenti, disposizioni, circolari governative, prefettizie, regionali, comunali e di ogni altra Autorità legalmente riconosciuta, relativi a tutte le prestazioni oggetto del presente contratto, siano essi in vigore all'atto dell'inizio delle prestazioni contrattuali, siano essi emanati nel corso di esecuzione del presente contratto; è tenuto, in particolare, al rispetto del Decreto D.lgs. 81/08, successive modifiche e integrazioni e di tutte le altre leggi e norme in materia di assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, igiene del lavoro e del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e tutte le altre leggi e norme in materia di tutela ambientale.

La sottoscrizione del presente contratto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle norme suddette in vigore e della loro incondizionata applicazione.

La sottoscrizione del presente contratto equivale al rilascio di formale dichiarazione attestante che il personale in servizio presso la Committenza sia regolarmente iscritto sul libro matricola e che per lo stesso siano regolarmente erogate le retribuzioni mensili previste dal vigente C.C.N.L. e versati i relativi contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge.

La Società a seguito della sottoscrizione del presente Contratto e previamente all'inizio dell'attività, si impegna a consegnare ai referenti individuati dalla Committenza ed SPPA:

- certificato di iscrizione alla CCIAA;
- DURC aggiornato;
- Organigramma e dichiarazione con allegato l'elenco del personale impiegato e propria mansione;
- fotocopia delle dichiarazioni inviate ai sensi degli artt. 1 e 9/bis, comma 3, legge n. 608/1996 e successive modifiche al competente Centro provinciale per l'impiego;
- dichiarazione che la Società provvederà al regolare pagamento dei dipendenti secondo il contratto collettivo di appartenenza ed agli eventuali Accordi integrativi Provinciali esistenti;
- polizze infortuni dipendenti e responsabilità C.T e R.C.O..

La Società su richiesta del Committente ed in corso di contratto sarà tenuta alla produzione dei seguenti documenti:

- DURC aggiornato
- DURF aggiornato

La Società su richiesta del Committente, sarà tenuta alla produzione mensile dei seguenti

documenti presso la Direzione Risorse Umane:

a) Dichiarazione mensile INPS (mod. DM/10/2 virtuale) e attestazione pagamento dei contributi (mod. F24)
b) Copia dei documenti Uniemens e delle relative attestazioni di inoltro pagamento
c) Dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute fiscali effettuate in qualità di sostituto d'imposta;
d) Gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell'IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;
e) Quietanza rilasciata dai lavoratori impiegati presso l'appalto riguardante l'esatta corresponsione dei trattamenti retributivi previsti dal contratto collettivo applicato.

La mancata consegna di quanto richiesto potrebbe comportare la sospensione del pagamento dei corrispettivi dovuti alla Società.

Art.3 – Verifica , controlli del servizio e penali

Fatto salvo quanto previsto dalla Rdo, ove all'esito della verifica si riscontri la mancata o carente esecuzione del servizio ovvero l'inosservanza delle norme e prescrizioni del presente contratto, la Committenza si riserva l'adozione dei seguenti provvedimenti con l'eventuale applicazione di una penale:

1. richiamo scritto
2. riduzione del compenso a titolo di penale
3. risoluzione del rapporto contrattuale.

I singoli provvedimenti verranno comunicati per iscritto e inoltrati a mezzo telefax e/o email .

Il richiamo verrà inoltrato dal Responsabile della Logistica alla Società, che entro sette giorni dalla ricezione potrà formulare le contro-deduzioni scritte.

Il richiamo e le contro-deduzioni verranno inseriti, a cura del Responsabile della Logistica della Committenza e/o suo sostituto, nella proposta per l'adozione di eventuali provvedimenti sul piano contrattuale. Tale modalità è prevista per lievi irregolarità che comunque non incidano sulla opportunità di proseguire nell'impegno contrattuale ovvero non espongano la Committenza a responsabilità derivanti dall'inosservanza di prescrizioni di cui alla normativa generale.

La sanzione /penale di cui al punto n. 2 sarà applicabile per gravi irregolarità che comunque non incidano sulla opportunità di proseguire nell'impegno contrattuale ovvero non espongano la Committenza a responsabilità derivanti dall'inosservanza di prescrizioni di cui alla normativa generale .

La Committenza, a tutela della qualità dei servizi e della corretta e puntuale esecuzione degli obblighi previsti dalle norme di legge e dall'eventuale contratto, in ogni caso di accertata violazione di tali disposizioni e di inadempimenti o di inefficienze nell'esecuzione dei servizi, si riserva di applicare le penali di seguito indicate sulla base della procedura di contestazione dettagliata negli ultimi tre capoversi del presente articolo e comunque commisurate alla gravità delle irregolarità, al danno arrecato alla esecuzione dei servizi ed al ripetersi delle inadempienze:

- Mancato rispetto degli orari e/o della periodicità e/o della frequenza dei servizi: Euro 200,00 (duecento/00) per infrazione rilevata.
- Carenza e/o inefficacia degli interventi: Euro 200,00 (duecento/00) per segnalazione.
- Mancata attuazione misure correttive previste: Euro 1.000,00 (mille/00) per evento.
- Impiego di personale non addestrato: Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per evento.
- Ritardato intervento a chiamata: Euro 900,00 (novecento/00) per evento.
- Mancata rintracciabilità dei Referenti della Società: Euro 200,00 (duecento/00) per evento.
- Mancata sostituzione del personale assente con addetti di pari o maggiore qualifica e professionalità: Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni unità mancante.
- Mancata osservanza degli obblighi di formazione e aggiornamento del personale: Euro 300,00 (trecento/00) per infrazione rilevata.
- Mancata esibizione del certificato attestante formazione: Euro 100,00 (cento/00) per evento.
- Mancata esibizione del cartellino con nome: Euro 100,00 (cento/00) per evento.
- Mancato rispetto delle norme di decoro ed igienico sanitarie da parte del personale addetto ai servizi: Euro 200,00 (duecento/00) per infrazione rilevata.
- Mancato rispetto del divieto di fumo: Euro 100,00 (cento/00) per infrazione rilevata.
- Euro 150,00 per ogni ritardo rispetto alle tempistiche ed ai volumi concordati;
- Euro 500,00 per ogni attività dichiarata come eseguita e non effettivamente svolta.

Nel caso in cui vengano riscontrati danni arrecati alle strutture ospedaliere dal personale addetto ai servizi, la Committenza procederà al ripristino e la Società sarà tenuta al pagamento delle spese sostenute da parte dell'Università a seguito di presentazione delle relative fatture.

In tutti gli altri casi di disservizi documentati, la Committenza si riserva di applicare penali unitarie variabili da un minimo di Euro 200,00 (duecento/00) ad un massimo di Euro 1.000,00 (mille/00).

La Committenza avrà facoltà di applicare penali di maggiore importo in presenza di gravi violazioni o di disservizi ed inadempienze ripetuti.

Accertata l'irregolarità commessa dalla Società, il "Referente Responsabile" dell'Università o altro personale incaricato provvederà ad informare tempestivamente il Responsabile del Servizio di competenza (*Ufficio Sistemi per la Security per la vigilanza e Area Tecnica per il facchinaggio*), che invierà una lettera di contestazione, a mezzo raccomandata A/R, alla Società inadempiente.

Alla Società verrà dato un tempo non inferiore a 15 (quindici) giorni per presentare proprie osservazioni in regime di contraddittorio con il "Referente Responsabile" dell'Università, fermo restando l'obbligo di riportare il servizio contestato nel pieno rispetto delle corrette modalità esecutive.

Se, trascorsi i sopra indicati 15 (quindici) giorni, non dovesse pervenire alcuna replica da parte della Società o la stessa dovesse fornire giustificazioni sul proprio operato ritenute non accettabili dall'Università, lo stesso provvederà a quantificare la/le penale/penali, dandone comunicazione alla Società inadempiente e decurtando altresì l'importo della/delle penale/penali applicata/applicate dai pagamenti relativi alle fatture emesse dalla Società aggiudicataria quali corrispettivi dei servizi resi.

Le Parti convengono espressamente che l'importo massimo delle penali applicabili cumulativamente a carico della Società non potrà essere superiore alla misura pari al 10% del corrispettivo riconosciuto alla Società stessa.

La Committenza ha la facoltà di risolvere il contratto in danno della Società, qualora l'ammontare delle penali raggiungesse il limite del 10% dell'importo netto di contratto.

La Committenza si ritiene estranea ai compiti organizzativi demandati alla Società, che dovrà, in ogni caso, attraverso la propria organizzazione, garantire l'esecuzione del servizio stesso nelle forme, periodicità e modalità concordate.

Art. 4 – Durata e successione

4.1 Il presente contratto avrà decorrenza dal 1 agosto 2021 con termine al 31 luglio 2026 e più specificatamente:

- 01 agosto 2021 – 31 luglio 2026 - servizio servizio di vigilanza diurna e notturna, presso gli PRABB e Trapezio
- 01 agosto 2021 – 31 luglio 2026 – servizio di facchinaggio

Alla scadenza lo stesso potrà essere oggetto di proroga alle pari condizioni, con determinazione del nuovo periodo di durata, mediante comunicazione a mezzo mail o raccomandata A/R da inviare a cura della Committenza possibilmente 30 gg prima della scadenza.

Nel caso di mancata comunicazione sarà valido l'espletamento del servizio in prorogatio ed a pari condizioni di tre mesi in tre mesi o per il tempo necessario alla Committenza per provvedere al nuovo affidamento dell'appalto.

In corso di contratto anche e soprattutto in virtù del tipo ti attività del nostro ente, potrà rendersi necessario rimodulare i servizi (in aumento od in diminuzione).

In tutte e due i casi si farà riferimento alle tariffe orarie di cui all'Offerta economica dell'allegato 6.

4.2 Successione nel contratto Nel corso della vigenza del presente contratto UCBM potrà separare l'attività universitaria da quella ospedaliera (attraverso scissione, conferimento, cessione, devoluzione ecc.) affidando quest'ultima ad un nuovo soggetto giuridico non ancora costituito. Al verificarsi di tale evento le parti concordano che il nuovo soggetto subentrerà nella posizione contrattuale di UCBM assumendo tutti i diritti e le obbligazioni convenute nel presente contratto, con liberazione di UCBM da qualsiasi obbligazione. A tal fine il Fornitore presta fin d'ora il suo consenso all'eventuale cessione del contratto da UCBM al soggetto costituendo, obbligandosi, in ogni caso, a proseguire il rapporto contrattuale senza soluzione di continuità ed impegnandosi a stipulare nuove garanzie previste nell'art 5 (assicurazione) a beneficio del committente subentrante. La successione nel contratto prevista nel presente patto è convenuta dalle parti senza costi e/o oneri aggiuntivi di qualsivoglia natura per UCBM e per il costituendo soggetto giuridico

Art. 5 – Responsabilità

5.1 La Società, relativamente all'attività oggetto del presente contratto assume le responsabilità poste a suo carico dalla legislazione vigente e sarà responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi, durante il servizio, nonché di ogni altro danno arrecato durante la prestazione dei servizi a persone e/o cose, ivi compresi i propri dipendenti, sollevando la Committenza da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

La società dovrà assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni arrecati sia a terzi, sia a dipendenti dell'Università, o alle cose di proprietà di quest'ultima o di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze connesse con l'esecuzione delle prestazioni in oggetto.

A garanzia di detti obblighi, la Società dovrà stipulare con primaria Compagnia Assicuratrice e con oneri a proprio carico, una polizza per la responsabilità civile verso terzi (RCT/O), vincolata a favore dell'Università, per danni derivanti dai servizi eventualmente affidati che renda indenne l'Università da ogni conseguenza dannosa che possa derivare da azioni di terz o di propri dipendenti.

I massimali non potranno essere inferiori a:

- Euro 5.000.000,00 per sinistro;
- Euro 5.000.000,00 per persona;
- Euro 5.000.000,00 per danni a cose.

La Società garantisce comunque il mantenimento di detta garanzia nei limiti previsti per tutta la durata dell'eventuale contratto e si impegna a fornire tempestivamente all'Università, comunicazione in ordine a qualsiasi recesso o disdetta o altra vicenda relativa alla polizza.

La polizza dovrà prevedere obbligatoriamente:

-la rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione da parte della Compagnia assicuratrice nei confronti dell'Università, suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo di questi;

-la clausola di vincolo in favore dell'Università, in virtù della quale non potranno avere luogo variazioni di qualsiasi genere, storno o disdetta della polizza senza il consenso scritto dell'Università stessa. Nella polizza dovrà essere espressamente indicato che l'Università dovrà essere considerata "terza" a tutti gli effetti.

Il Gestore si impegna a produrre la polizza, che farà parte integrante del contratto, entro 10 gg dalla sottoscrizione del presente atto.

5.2 La Società, inoltre, con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 2001 (il "Decreto 231") in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, dichiara e garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal presente Contratto, non porrà in essere – obbligandosi anche per il fatto del proprio personale – alcun atto od omissione da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato Decreto 231/2001.

Art. 6 – Garanzia

la Società, entro 10 gg dalla sottoscrizione del contratto, rilascia in favore della Committenza una fideiussione bancaria o assicurativa, fornita da primaria Azienda di Credito o Compagnia Assicurativa pari al 10% del corrispettivo contrattuale.

La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Committenza.

La garanzia coprirà gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cesserà di avere effetto con la cessazione di efficacia del contratto.

La Società sarà tenuta al reintegro della garanzia a fronte di escussione parziale della stessa in conseguenza di inadempienze contrattuali.

La garanzia verrà svincolata su richiesta della Società decorsi 90 (novanta) giorni dalla scadenza contrattuale, previa verifica dell'insussistenza di pendenze e loro eventuale regolarizzazione mediante trattenute e/o escussione della garanzia medesima.

Art. 7 – Subappalto

Il Servizio di vigilanza armata è subappaltato alla FP Vigilanza Srl come da richiesta della Società presentata in sede di RDO.

Sono vietati altri tipi di subappalto, ogni atto contrario è nullo.

Art. 8 – Riservatezza

Su tutti i documenti consegnati dalla Committenza è fatto obbligo alla Società di mantenere la massima riservatezza. La divulgazione a terzi non autorizzati rappresenta colpa grave e sarà considerata giusta causa per la risoluzione del presente contratto.

Nel rispetto della disciplina di legge relativa alla tutela della privacy, la parti si danno reciprocamente atto che, nei limiti delle necessità derivanti dall'esecuzione del presente contratto, i dati forniti da entrambi potranno essere oggetto di trattamenti che consistono nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione.

Il trattamento dei dati potrà avvenire attraverso strumenti automatizzati o cartacei e mantenuti in ambienti di cui è controllato l'accesso. I dati e le informazioni elaborate potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione a terzi, previo accordo delle parti, nei limiti degli scopi del presente contratto.

Le parti convengono che quanto sopra indicato ha valore di informativa e consenso al trattamento dei dati in quanto richiesto.

Art. 9 – Corrispettivo e pagamenti

A fronte del servizio prestato, la Committenza riconoscerà alla Società il seguente canone mensile Euro 8.372,00 oltre IVA di cui Euro 25,11 per costi della sicurezza, come da offerta economica allegato 6.

La Fatturazione sarà mensile, il pagamento a 30 gg dffm mediante bonifico sulle coordinate bancarie indicate dalla Società.

Relativamente al Servizio di facchinaggio si farà riferimento alla tariffa oraria riportata nell'offerta economica di cui all'allegato 6.

Il Servizio di facchinaggio sarà pagato esclusivamente per le ore eventualmente commissionate ed eseguite.

Gli oneri per la sicurezza per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, si intendono stabiliti su base annua in Euro 301,00, oltre Iva all'anno e sono a carico dell'Università.

Relativamente agli Oneri per la sicurezza per i rischi interferenti il Gestore emetterà fattura separata, con pagamento a 90 gg d.f.f.m.

Ad ogni effetto di legge la Committenza provvederà al pagamento dei compensi esclusivamente mediante bonifico bancario. Sarà cura della Società fornire ogni indicazione utile per procedere all'accredito del corrispettivo.

In corso di contratto anche e soprattutto in virtù del tipo ti attività del nostro ente, potrà rendersi necessario rimodulare tutti i servizi (in aumento od in diminuzione).

In tutte e due i casi si farà riferimento alle tariffe orarie di cui all'Offerta economica dell'allegato 6.

Art. 10 – Sicurezza sul lavoro

Nello specifico, si renderanno necessari tutti gli adempimenti in tema di sicurezza ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro, sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività nelle strutture della Committenza ed il coordinamento delle procedure di emergenza ed evacuazione ai sensi del D.M. 10/03/98 e al riguardo si rinvia a quanto previsto nel DUVRI.

1) La Società deve fornire al referente della Committenza (Responsabile del Servizio) ed in copia al SPPA (Servizio Prevenzione Protezione ed Ambiente) della Committenza l'elenco del personale che La Società intende impiegare per svolgere il lavoro appaltato, con le rispettive qualifiche, livello e CCNL applicato e tempestivo aggiornamento in caso di cambiamenti (introduzione di nuovo personale e/o sostituzioni);

   Tale personale dovrà essere identificabile con tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

- La Società deve comunicare al referente della Committenza (Responsabile della Security) in copia al SPPA della Committenza qualsiasi infortunio (con i relativi giorni di infortunio) avvenga al personale della stessa La Società presso i locali di lavoro della Committenza inerenti l'appalto; deve altresì comunicare gli eventi indesiderati ed i quasi incidenti.

-

-

- Nel caso in cui utilizzi, per lo svolgimento delle attività di propria competenza, sostanze pericolose come da titolo IX del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., La Società dovrà fornire un elenco delle sostanze pericolose con le quantità previste e le relative schede di sicurezza.
- La Società deve impegnarsi a collaborare con il SPPA della Committenza per cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull' attività lavorativa oggetto dell'appalto, per quanto di sua competenza.

Art. 11 – Recesso e Risoluzione

La Committenza potrà, con un preavviso minimo di 1 mese da comunicarsi tramite raccomandata A/R, recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e, salvo che in caso di gravissimo inadempimento da parte della Società, sarà tenuto al pagamento delle prestazioni/forniture eseguite fino alla data di avvenuto recesso.

Le Parti concordano che la Committenza avrà la facoltà di risolvere il contratto in danno della Società per gravissimo inadempimento.

Le parti concordano che per gravissimo inadempimento ai fini del recesso di cui sopra, debba intendersi la reiterata violazione degli obblighi contrattuali per i quali non sia già prevista una penale.

La Committenza, in caso di inadempimento parziale della Società agli obblighi contrattuali, per il quale non sia stata già prevista una penale, potrà contestare, ai sensi dell'art. 1454 C.C., le eventuali carenze, mediante lettera raccomandata A.R., assegnando un termine non inferiore 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere.

Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intende risolto.

La Committenza, altresì in caso di mancato rispetto degli artt. 2 e 3 del presente contratto potrà avvalersi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa), di risolvere di diritto il contratto.

Alla Società inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Committenza rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Le somme necessarie sono prelevate dalla cauzione di cui all'Art.6 del presente contratto e ove non sia sufficiente, da eventuali crediti della Società procedendo, in caso di incapienza, a porre in essere tutte le azioni per il risarcimento del danno.

Nell'eventuale ipotesi di minor spesa nulla spetterà alla Società inadempiente.

ART. 12 - Clausola di legalità e trasparenza

La Società dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (consultabili anche sul sito internet dell'Ateneo: www.unicampus.it) adottato dal Cliente per prevenire le fattispecie criminose connesse alle specifiche aree di rischio e di far rispettare le regole in essi contenute, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovesse avvalersi nell'esecuzione dei servizi/attività previsti dal presente contratto.

Le Parti si impegnano al rigoroso rispetto del D. Lgs. N. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni.

La violazione grave o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico della Committenza e di La Società è considerato inadempimento degli obblighi scaturenti dal contratto e determina la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Il contratto potrà comunque venire risolto ex art. 1456 c.c. in caso di commissione da parte di soggetto riferibile ad una delle Parti di un reato previsto dal D. Lgs 231/2001 e s.m.i. ed accertato con sentenza passata in giudicato, nonché nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

In ogni caso, al momento dell'apertura di un procedimento in sede penale nei confronti di soggetto riferibile ad una delle Parti per reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata all'altra Parte, che avrà la facoltà di risolvere il contratto per il verificarsi di tale condizione risolutiva ex art.1353 c.c.

ART. 13 - Titolare del Trattamento e nomina del responsabile del trattamento dei dati

In conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo "Regolamento UE"), dal d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito anche solo "Codice Privacy"), e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal d.lgs. n. 101 del 2018, tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti saranno trattati, rispettivamente da ciascuna delle Parti, per le sole finalità di esecuzione del presente accordo ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento, della normativa comunitaria e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali. I dati saranno elaborati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da

tutelare la riservatezza e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, come previsto dal Codice Privacy e dal Regolamento UE. In particolare, ciascuna Parte si impegna sin d'ora, nel caso in cui, per l'esecuzione del presente accordo, essa sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell'altra Parte, a farsi designare da quest'ultima, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 28 del Regolamento UE, con apposito atto da allegarsi al presente accordo. Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione dell'accordo emergesse una forma di contitolarità dei trattamenti di dati personali di terzi da parte di entrambe le Parti, queste ultime si impegnano a sottoscrivere, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, un contratto di contitolarità a norma dell'art. 26 del Regolamento UE da allegarsi al presente accordo, e a rispettare gli obblighi di informativa verso gli interessati. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui al presente Contratto, saranno trattati dall'altra Parte in qualità di Titolare per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione del Contratto stesso ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del GDPR che l'altra Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori secondo le proprie procedure interne."

Art. 14 - Attrezzature

Per le attrezzature che sono di proprietà della Committenza e che eventualmente saranno messe a disposizione della Società, la stessa tramite il prorpio personale si impegna ad utilizzarlo con perizia, rispettandone la destinazione d'uso senza procedere ad alterazioni e impegnandosi a darne tempestiva comunicazione alla Società in caso di cattivo funzionamento.

Art. 15 - Forma

Le parti convengono che qualsiasi modifica o integrazione del presente contratto avrà efficacia e potrà essere apportata esclusivamente con la forma scritta.

Art. 16 - Elezione di domicilio

Agli effetti del presente contratto le parti eleggono il proprio domicilio nelle Sedi indicate in comparsa:

per la Committenza - Via Alvaro del Portillo,21 - 00128 Roma

per Stuppia Investigazioni - Nomentana, 761 - Roma

E' fatto obbligo di comunicare per iscritto, a mezzo di raccomandata A.R., l'eventuale cambio di domicilio.

Art. 17 – Foro di competenza

Le parti concordano che per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto sarà competente il Foro di Roma. Agli effetti del presente contratto le parti eleggono rispettivamente il proprio domicilio nelle sedi sopra indicate.

Art. 18– Registrazione e Bollo

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono effettuate nell'esercizio di impresa (art.4 D.P.R.633/1972), pertanto lo stesso, ai sensi del 2° comma Art.5 del D.P.R. n.131 del 26.04.1986, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ed i relativi oneri saranno a carico della parte inadempiente

Le spese di bollo del presente contratto sono a completo carico della Società.

Art. 19 – Interpretazione e rinvio

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia di trasporto infermi e alle norme del Codice Civile.

Il presente contratto, che si compone di 16 (sedici) pagine viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Roma, addì 02/08/2021

Committenza

Università Campus Bio-Medico di Roma

Il Direttore Generale dell'Università

Dott. Andrea Rossi

Società

Stuppia Investigazioni Srl

Il Legale Rappresentante

Dott. Vincenzo Stuppia

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, la Società dichiara di approvare specificatamente quanto disposto agli artt.:

1 (Oggetto), 2 (condizioni e obblighi), 3 (Verifica e controlli del servizio), 5(responsabilità), 6 (garanzia) 7 (subappalto), 9 (corrispettivo), 11 (recesso risoluzione) , 18 (registrazione e bollo) e 19 (Interpretazione e rinvio).

Società

Stuppia Investigazioni Srl

Il Legale Rappresentante

Dott. Vincenzo Stuppia

Allegati:

1. CCIAA
2. DURC / DURF
3. Autodichiarazione
4. Dichiarazione integrativa
5. Rdo
6. Offerta Tecnica/Economica
7. Offerta economica per la vigilanza e portierato valida dal 01 luglio 2021 fino al 30 settembre 2021
8. Documento Legale rappresentante
9. Dichiarazione subappalto vigillanza armata e documenti FP Vigilanza Srl (CCIAA,DURC,Autodichiarazione, Dichiarazione integrativa, documento legale rappresentante)
10. DUVRI (sarà redatto ed allegato al contratto previamente all'inizio dell'attività).